



COMUNE DI COLLIO

Provincia di Brescia

Determinazione n. 5 del 02.04.2015 Ufficio SEGRETERIA

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO DELLE SOTTO ELENcate MALGHE COMUNALI PER IL SESSENNIO 2015-2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno **DUEMILAQUINDICI** il giorno **DUE** del mese di **APRILE**:

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, secondo cui la stipulazione dei contratti di cui è parte l'Ente Locale, al pari di qualsiasi altra Pubblica Amministrazione, deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la forma, le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente.

Premesso che il Comune di Collio è proprietario della malga denomina " Malga Pezzeda Mattina".

Considerato che il contratto d'affitto della Malga Pascoliva Pezzeda Mattina è stato revocato, come previsto dall'art. 6 del Regolamento disciplinante l'affitto delle malghe pascolive, per riscontrate gravi irregolarità nella razionale conduzione del fondo da parte del conduttore;

Considerato inoltre che:

- con Determinazione n. 3 del 23 Marzo 2015 si approvava il verbale dell'asta delle malghe del 16.03.2015 disponendo l'aggiudicazione provvisoria dei contratti;
- con Determinazione n. 4 del 23 Marzo 2015 dopo la verifica dei requisiti auto-dichiarati dai partecipanti all'asta si è provveduto all'aggiudicazione definitiva dei contratti d'affitto;

Accertato che dal verbale di aggiudicazione definitiva, la Malga Pascoliva Pezzeda Mattina risulta ancora scoperta a causa dell'annullamento dell'offerta, per carenza dei requisiti necessari e auto-dichiarati, da parte del Sig. Gerardini Ezio;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27.02.1998 e s.m.i. , esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto “Esame ed approvazione del Regolamento per l’affitto delle Malghe di proprietà del Comune di Collio”.

Preso atto che il territorio delle menzionate malghe comunali risulta gravato da diritto di uso civico.

Visto il Decreto Direzione Generale Agricoltura Regione Lombardia n. 22627 del 22 dicembre 2003 con il quale è stata adottata specifica modulistica relativa all’affidamento delle malghe. Il suddetto Decreto ammette la possibilità, previa specifica indicazione nel bando d’asta, che, nel caso di pascoli gravati da uso civico, l’aggiudicazione venga disposta in primo luogo a favore delle imprese ubicate nel Comune proprietario della malga. In assenza di offerte da parte di queste imprese, si valuteranno quelle avanzate da imprese ubicate in altri Comuni.

Vista la nota esplicativa della Regione Lombardia pubblicata sul BURL del 10.02.2004 1° S.S. , concernente lo schema di bando per l’affitto della malghe di proprietà pubblica, che conferma la possibilità di riconoscere, nel caso di malga gravata da uso civico, il diritto di prelazione per gli allevamenti ubicati nel Comune proprietario della malga stessa.

RITENUTA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi:

- del decreto sindacale n. 3 del 23 maggio 2011 di individuazione dei responsabili dei servizi, adottato ai sensi dell’art. 50, 10° comma del D.Lgs. 267/2000;
- del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 22 del 21 giugno 2013.

Ritenuto di dovere procedere, in considerazione dell’avvicinarsi del periodo di alpeggio, allo svolgimento delle procedure di gara per la concessione in affitto della malga denomina: “ Malga Pezzeda Mattina”.

Esaminati e ritenuti meritevoli di approvazione i seguenti atti che vengono allegati alla presente:

- Avviso d’asta.

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di avviare, per le ragioni meglio indicate in premessa, le procedure per la concessione in affitto della malga comunale denomina: "Malga Pezzeda Mattina".
3. Di dare atto che i contratti di affitto, da stipularsi secondo le indicazioni contenute nella D.D.U.O. n. 22627 del 22.12.2003- D.G. Agricoltura della Regione Lombardia, saranno stipulati in forma pubblica amministrativa
4. Di stabilire la durata minima del contratto di affitto, conformemente a quanto stabilito dalla Legge 03.05.1982 n. 203, recante "Norme sui contratti agrari", in anni sei;
5. Di stabilire che il pagamento del canone annuale di affitto dovrà avvenire in un'unica soluzione, da effettuarsi entro il 30 settembre di ogni anno.
6. Di stabilire che a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, l'affittuario dovrà effettuare deposito cauzionale per un ammontare pari ad una annualità del canone di affitto, sotto forma di versamento presso la Tesoreria Comunale.
7. Che In caso di ritardato pagamento sulle scadenze fissate, verranno applicati gli interessi di mora nella misura pari al tasso di interesse legale vigente. L'eventuale ritardo superiore ai 60 giorni determinerà la risoluzione del rapporto di affitto per fatto e colpa dell'affittuario.
8. Di approvare l'avviso d'asta che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
9. Di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, non necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

F.to Mabesolani Dr. Nicola



COMUNE DI COLLIO

Provincia di Brescia

Codice Istat 017058

AVVISO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE MALGHE PASCOLIVE COMUNALI

IL SINDACO

Viste le disposizioni del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti di affittanza delle malghe pascolive comunali, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 27.02.1998 e s.m.i.

Vista la determina n. 5 del 02.04.2015 “determinazione a contrattare per la concessione in affitto delle malghe comunali per il sessennio 2015-2020.

AVVISA

Che il giorno **08.04.2015 alle ore 17:00** presso l'Ufficio Segreteria Comunale, si terrà un'asta pubblica, per la concessione in affitto dei sotto elencati alpeggi, al prezzo annuo sotto indicato:

N.	MALGA	N. PAGHE	PREZZO D'ASTA
1	PEZZEDA MATTINA	65	€ 3.000,00

Per aderire all'asta gli aspiranti affidatari dovranno presentare, entro le ore **16:00 del 08.04.2015**

- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
- una cauzione di € 500,00;
- elenco eventuali soci;
- certificato da cui risulti che l'aspirante assegnatario e i soci sono iscritti quali coltivatori diretti;
- autocertificazione attestante la residenza elettiva e la sede dell'attività;

Prima di iniziare l'alpeggio l'aggiudicatario dovrà presentare il certificato di risanamento del bestiame;

L'accertamento dei requisiti verrà effettuato prima dell'esperimento dell'asta al momento della presentazione delle richieste di partecipazione.

La proprietà si riserva di non accettare concorrenti che in passati contratti, si fossero resi responsabili di gravi inadempienze quali ad esempio: mancato pagamento del canone, gravi carenze nella normale e razionale coltivazione del fondo e delle relative strutture ed attrezzature, instaurazione di rapporti di sub-affitto o di sub-concessione senza la relativa autorizzazione.

ESPERIMENTO

Per le malghe con il bollino CEE, potranno partecipare le imprese agricole che possiedono un numero di bovini da latte pari al 70% delle paghe della malga e che producano il formaggio in malga.

1° esperimento d'asta

Possono partecipare alla gara, tutti i concorrenti che avranno versato la cauzione prevista dal bando di gara.

Essendo i pascoli del Comune gravati da uso civico, la gara riguarderà nel primo esperimento le imprese ubicate nel Comune di Collio. Per imprese ubicate nel Comune di Collio si intendono quelle residenti che svolgono l'attività nel Comune per almeno 7 mesi all'anno (Si verificano al riguardo i registri di stalla e i passaporti delle bestie oppure il certificato del veterinario dell'Asl che dichiara la permanenza per almeno 7 mesi). Le imprese agricole ubicate nel comune dovranno comunque dimostrare di avere i capi propri necessari a coprire almeno il 70% delle paghe della malga. E' comunque vietato condurre la malga con capi di imprese agricole non ubicate nel territorio del comune.

E' ammessa quindi l'associazione fra imprenditori solo fra imprese agricole ubicate nel Comune di Collio. In caso di associazione temporanea, i soggetti dell'associazione , prima della presentazione dell'offerta devono avere conferito mandato collettivo speciale di rappresentanza, risultante da scrittura privata autenticata, ad uno di essi qualificato come capofila e coincidente con il soggetto che gestirà la malga, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. La durata dell'associazione di scopo dovrà essere almeno di anni sei, ovvero pari al periodo di affitto della malga.

Le imprese agricole già affittuarie di una malga pascoliva del Comune, non hanno diritto a partecipare all'asta di una nuova malga pascoliva in prima battuta, a meno che i capi di sua proprietà superino il numero di paghe della malga già affittata.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una singola offerta valida.

Il rilancio minimo da effettuare in sede gara dovrà essere di €50,00.

L'accertamento dei requisiti sopra citati verrà effettuato prima dell'esperimento dell'asta al momento della presentazione delle richieste di partecipazione.

La proprietà si riserva di non accettare concorrenti che in passati contratti, si fossero resi responsabili di gravi inadempienze quali ad esempio: mancato pagamento del canone, gravi carenze nella normale e razionale coltivazione del fondo e delle relative strutture ed attrezzature, instaurazione di rapporti di sub-affitto o di sub-concessione senza la relativa autorizzazione.

La durata dell'affittanza, per gli aggiudicatari del primo esperimento d'asta, viene determinata in 6 anni.

2° Esperimento

Vengono ammessi all'asta pubblica, mediante pubblico banditore, le imprese agricole ubicate nel Comune di Collio anche per un periodo inferiore ai 7 mesi, a patto che si impegnino a formare un ATI con agricoltori residenti che manifestino la volontà di andare nella malga oggetto dell'asta e che non abbiano partecipato in prima battuta o che abbiano capi di loro proprietà superiori al numero di paghe della malga già affittata.

3° Esperimento

Vengono ammessi all'asta sia le imprese agricole ubicate nel comune di Collio che imprese agricole non ubicate.

Il Comune declina ogni responsabilità per l'utilizzo degli alpeggi bruciati ove è vietata la monticazione prima della maturazione dell'erba.

Dalla residenza municipale

Il Responsabile

F.to Mabesolani Dr. Nicola